Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (CEE) N. 2191/81 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1981

relativo alla concessione di un aiuto per il burro acquistato dalle istituzioni e collettività senza scopi di lucro

(GU L 213 dell'1.8.1981, pag. 20)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►M1	Regolamento (CEE) n. 2429/81 della Commissione del 21 agosto 1981	L 242	5	25.8.1981
►M2	Regolamento (CEE) n. 3205/81 della Commissione del 10 novembre 1981	L 322	16	11.11.1981
►M3	Regolamento (CEE) n. 1333/82 della Commissione del 28 maggio 1982	L 150	78	29.5.1982
►M4	Regolamento (CEE) n. 269/83 della Commissione del 1 febbraio 1983	L 31	5	2.2.1983
►M5	Regolamento (CEE) n. 1446/83 della Commissione del 3 giugno 1983	L 146	18	4.6.1983
►M6	Regolamento (CEE) n. 3514/83 della Commissione del 13 dicembre 1983	L 351	13	14.12.1983
►M7	Regolamento (CEE) n. 889/84 della Commissione dcl 31 marzo 1984	L 91	56	1.4.1984
►M8	Regolamento (CEE) n. 1375/84 della Commissione del 17 maggio 1984	L 132	30	18.5.1984
►M9	Regolamento (CEE) n. 1365/85 della Commissione del 24 maggio 1985	L 139	20	27.5.1985
►M10	Regolamento (CEE) n. 3812/85 della Commissione del 20 dicembre 1985	L 368	3	31.12.1985
►M11	Regolamento (CEE) n. 1665/86 della Commissione del 28 maggio 1986	L 145	48	30.5.1986
►M12	Regolamento (CEE) n. 2402/86 della Commissione del 30 luglio 1986	L 208	22	31.7.1986
►M13	Regolamento (CEE) n. 442/88 della Commissione del 17 febbraio 1988	L 45	25	18.2.1988
►M14	Regolamento (CEE) n. 1679/89 della Commissione del 14 giugno 1989	L 164	14	15.6.1989
►M15	Regolamento (CEE) n. 1497/91 della Commissione del 3 giugno 1991	L 140	19	4.6.1991
►M16	Regolamento (CEE) n. 1666/93 della Commissione dei 29 giugno 1993	L 158	24	30.6.1993
►M17	Regolamento (CEE) n. 1756/93 della Commissione del 30 giugno 1993	L 161	48	2.7.1993
►M18	Regolamento (CE) n. 2029/94 della Commissione dell'8 agosto 1994	L 206	7	9.8.1994
►M19	Regolamento (CE) n. 3337/94 della Commissione del 23 dicembre 1994	L 350	66	31.12.1994
►M20	Regolamento (CE) n. 455/95 della Commissione dei 28 febbraio 1995	L 46	31	1.3.1995
►M21	Regolamento (CE) n. 2196/95 della Commissione del 18 settembre 1995	L 221	1	19.9.1995
►M22	Regolamento (CE) n. 1207/98 della Commissione del 10 giugno 1998	L 166	37	11.6.1998
►M23	Regolamento (CE) n. 1565/2001 della Commissione del 31 luglio 2001	L 208	15	1.8.2001
►M24	Regolamento (CE) n. 921/2004 della Commissione del 29 aprile 2004	L 163	94	30.4.2004
►M25	Regolamento (CE) N. 810/2004 della commissione del 29 aprile 2004	L 215	104	16.6.2004

▼B

REGOLAMENTO (CEE) N. 2191/81 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1981

relativo alla concessione di un aiuto per il burro acquistato dalle istituzioni e collettività

senza scopi di lucro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ([1]), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 12, paragrafo 3, e l'articolo 28,

visto il regolamento (CEE) n. 878/77 del Consiglio, del 26 aprile 1977, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo ([2]), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 850/51 ([3]), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1723/81 del Consiglio, del 24 giugno 1981, che stabilisce le norme generali relative a misure intese a mantenere il livello di utilizzazione del burro da parte di talune categorie di industrie e di consumatori ([4]), prevede la possibilità di concedere un aiuto per il burro presente sul mercato, onde consentire l'acquisto, di tale prodotto a prezzo ridotto, segnatamente da parte delle istituzioni e collettività senza scopi di lucro;

considerando che l'attuale situazione del mercato del burro, caratterizzata da scorte pubbliche relativamente poco elevate, provocherà in un prossimo futuro la sospensione delle vendite di burro di ammasso pubblico a norma del regolamento (CEE) n. 1717/72 della Commissione, dell'8 agosto 1972, relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto a istituzioni e collettività senza scopi di lucro ([5]), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3474/80 ([6]); che, conseguentemente occorre far ricorso al regolamento (CEE) n. 1723/81, prevedendo la concessione di un aiuto per il burro acquistato dalle istituzioni e collettività senza scopi di lucro;

considerando che occorre tuttavia concedere l'aiuto soltanto per il burro rispondente ai requisiti di prima qualità di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte ([7]), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia; che, per motivi di controllo, è inoltre opportuno riservare l'aiuto al burro acquistato, nello Stato membro di appartenenza del beneficiario, presso un fornitore riconosciuto da detto Stato membro;

considerando che occorre garantire che l'aiuto concesso a norma del presente regolamento non venga cumulato con l'aiuto al consumo diretto previsto dal regolamento (CEE) n. 1269/79 del Consiglio, del 25 giugno 1979 ([8]), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 854/81 ([9]), né, per quanto riguarda il burro neozelandese commercializzato nel Regno Unito, con la riduzione del prelievo speciale di cui al regolamento (CEE) n. 858/81 del Consiglio del 1º aprile 1981 ([10]);

considerando che, per facilitare i controlli, è opportuno precisare le indicazioni che devono figurare sugli imballaggi del burro che

([1]) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
([2]) GU n. L 106 del 29. 4. 1977, pag. 27.
([3]) GU n. L 90 del 4. 4. 1981, pag. 1.
([4]) GU n. L 172 del 30. 6. 1981, pag. 14.
([5]) GU n. L 181 del 9. 8. 1972, pag. 11.
([6]) GU n. L 363 del 31. 12. 1980, pag. 50.
([7]) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.
([8]) GU n. L 161 del 29. 6. 1979, pag. 8.
([9]) GU n. L 90 del 4. 4. 1981, pag. 18.
([10]) GU n. L 90 del 4. 4. 1981, pag. 14.

▼B

beneficia dell'aiuto considerando che è opportuno che gli Stati membri comunichino alla Commissione le modalità di esecuzione delle misure previste dal presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 878/77 prevede all'articolo 4, paragrafo 1, per quanto riguarda le incidenze sui diritti e sugli obblighi esistenti al momento della modifica di un tasso rappresentativo, l'applicabilità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio, del 30 luglio 1968, che fissa le norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 653/68 relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agraria comune [1]; che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1134/68, le somme ivi indicate sono pagate utilizzando il tasso di conversione che era in vigore al momento della realizzazione dell'operazione o di parte dell'operazione; che tuttavia, in virtù dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 878/77 si può derogare alle suddette disposizioni; che, per quanto riguarda la conversione in moneta nazionale dell'importo dell'aiuto previsto dal presente regolamento, è opportuno applicare il tasso rappresentativo valido il primo giorno del mese di validità del buono che dà diritto all'aiuto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Alle condizioni previste dal presente regolamento, è concesso un aiuto per il burro acquistato dalle istituzioni e collettività senza scopi di lucro degli Stati membri.

2. Ogni Stato membro può designare, fra le istituzioni e collettività senza scopi di lucro stabilite nel suo territorio, quelle — denominate in appresso «beneficiari» — che possono beneficiare del burro a prezzo ridotto.

3. L'aiuto può essere concesso soltanto per il burro:

a) acquistato nello Stato membro in cui si trova la sede del beneficiario presso un fornitore, condizionatore o importatore, qui di seguito denominato «fornitore», all'uopo riconosciuto dall'autorità competente di detto Stato membro e

b) che risponde

▼M24

— che:

i) risponde ai requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio [2] ed è conforme alla categoria nazionale di qualità di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione [3] dello Stato membro nel quale è stato fabbricato e il cui imballaggio reca indicazioni in tal senso,

ii) soddisfa i requisiti della direttiva 92/46/CEE del Consiglio [4], in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e l'osservanza delle prescrizioni relative alla bollatura sanitaria di cui all'allegato C, capitolo IV, lettera A della medesima direttiva,

▼B

— per quanto concerne il burro neozelandese venduto nel Regno Unito, alla classificazione di prima qualità in tale Stato membro.

[1] GU n. L 188 dell' 1. 8. 1968, pag. 1.
[2] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.
[3] GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11.
[4] GU L 268 del 14.9.1992, pag. 1.

▼B

4. Può essere riconosciuto, conformemente al paragrafo 3, lettera a), soltanto un fornitore che si impegni:

a) a tenere una contabilità da cui risultino il fabbricante del burro, il nome e l'indirizzo dei beneficiari, i quantitativi di burro loro venduti ed il numero dei relativi buoni rilasciati a norma dell'articolo 3, nonché

b) a sottoporsi alle misure di controllo stabilite dallo Stato membro interessato, fra cui in particolare la verifica della contabilità e il controllo qualitativo del burro.

Qualora si accerti un'infrazione grave alle norme del presente regolamento, il riconoscimento è ritirato.

Articolo 2

▼M20

1. L'importo dell'aiuto è fissato a ►M23 100 EUR ◄ /100 kg di burro.

Per il burro di cui all'articolo 6, paragrafo 2, terzo trattino del regolamento (CEE) n. 804/68 l'importo dell'aiuto previsto al precedente comma è moltiplicato per il coefficiente 0,9756.

Qualora l'importo dell'aiuto sia modificato, si applica il nuovo importo per tutte le consegne di burro effettuate sulla scorta del buono valido per il mese successivo a quello della fissazione del nuovo importo.

Tuttavia, nel caso di un buono con validità di oltre un mese, qualora il nuovo importo sia fissato prima dell'ultimo mese del periodo di validità, il nuovo importo si applica per tutte le consegne di burro effettuate a decorrere dall'inizio del mese successivo a quello in cui esso è stato fissato.

▼M17

▼M21

3. L'aiuto di cui al paragrafo 1 non può essere cumulato con la riduzione del dazio relativo al burro originario della Nuova Zelanda, precisato nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1600/95 della Commissione ([1]). A tal fine, dall'importo dell'aiuto di cui al paragrafo 1 viene detratto l'ammontare della differenza che intercorre tra l'aliquota del dazio previsto per il burro dalla tariffa doganale comune e l'aliquota del dazio ridotto.

▼B

Articolo 3

1. L'aiuto è concesso al fornitore del burro dietro sua domanda scritta e su presentazione di un buono numerato, rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro in causa.

Salvo casi di forza maggiore, la domanda di aiuto, scortata dai documenti giustificativi di cui al paragrafo 7, deve essere presentata entro dodici mesi calcolati dal primo giorno di calendario del mese per il quale è valido il buono.

2. Per ottenere il rilascio di tale buono, il beneficiario deve:

a) impegnarsi per iscritto, nei confronti dell'autorità competente, a utilizzare il burro in questione unicamente a vantaggio dei propri consumatori ed a rimborsare integralmente l'aiuto, ove si constati che il burro acquistato in virtu del presente regolamento è stato sviato dalla sua destinazione;

b) impegnarsi a mettere a disposizione delle autorità competenti che ne facciano richiesta i documenti che consentano di accertare l'utilizzazione del burro;

([1]) GU n. L 151 dell'1. 7. 1995, pag. 12.

▼B

c) aver assolto correttamente gli impegni sottoscritti in caso di precedenti assegnazioni di buoni.

3. Ogni buono deve recare le indicazioni seguenti:

a) nome e indirizzo dell'istituzione o collettività beneficiaria e, se del caso, del mandatario responsabile;

b) numero massimo di consumatori presso l'istituzione o collettività beneficiaria;

c) quantità massima di burro cui esso dà diritto;

d) mese e anno di validità del buono medesimo.

▼M13

4. La quantità massima di burro di cui al paragrafo 3, lettera c) è fissata a 2 kg per mese e per consumatore facente capo all'ente beneficiario.

▼M20

5. La validità di un buono è limitata al mese civile in esso indicato. Tuttavia la presa in consegna può aver luogo a decorrere dal ventesimo giorno del mese che precede il mese civile indicato sul buono fino al decimo giorno del mese successivo a quest'ultimo.

In deroga al precedente comma, gli Stati membri possono disporre che un buono sia valido due o tre mesi civili. In tal caso i mesi di validità devono essere indicati sul buono e la presa in consegna può aver luogo dal ventesimo giorno del mese che precede il primo mese civile che figura sul buono fino al decimo giorno del mese successivo a quest'ultimo.

▼B

6. L'autorità competente può rilasciare buoni soltanto per un periodo non superiore a ►M15 dodici mesi. ◄

7. Il buono dà diritto all'aiuto soltanto se corredato:

a) di un attestato del beneficiario che certifichi il quantitativo di burro effettivamente acquistato e preso in consegna per mezzo di tale buono, o

b) di un duplicato della fattura quietanzata o del buono di consegna, vistati dal beneficiario.

8. Le autorità competenti provvedono al versamento dell'aiuto entro 60 giorni dalla data di presentazione del fascicolo completo, salvo in caso di forza maggiore o nei casi in cui sia stata avviata un'indagine amministrativa in merito al diritto all'aiuto. In tali casi, il versamento è effettuato soltanto dopo che sia stato riconosciuto il diritto all'aiuto.

9. Tutti i documenti giustificativi e la relazione riferentesi al controllo di cui all'articolo 6 devono essere trasmessi al servizio od organismo pagatore, incaricato del versamento dell'aiuto, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 729/70.

Articolo 4

▼M25

1. Il burro è consegnato al beneficiario in imballaggi recanti una o più delle seguenti diciture, apposte in modo ben leggibile e in caratteri indelebili:

— Mantequilla a precio reducido con arreglo al Reglamento (CEE) nº 2191/81,

— Máslo za sníženou cenu podle nařízení (EHS) č. 2191/81,

— Smør til nedsat pris i henhold til forordning (EØF) nr. 2191/81,

— Verbilligte Butter gemäß Verordnung (EWG) Nr. 2191/81,

— Alandatud hinnaga või vastavalt määrusele (EMÜ) nr 2191/81,

— Βούτυρο σε μειωμένη τιμή πωληθέν βάσει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2191/81,

▼**M25**

— Butter at reduced price under Regulation (EEC) No 2191/81,

— Beurre à prix réduit vendu au titre du règlement (CEE) nº 2191/81,

— Burro a prezzo ridotto venduto in conformità al regolamento (CEE) n. 2191/81,

— Sviests par pazeminātu cenu saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 2191/81,

— Sviestas sumažinta kaina pagal Reglamentą (EEB) Nr. 2191/81,

— A 2191/81/EGK rendelet értelmében csökkentett árú vaj,

— Butir bi prezz mnaqqas taħt Regolament (KEE) Nru 2191/81,

— Boter tegen verlaagde prijs overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 2191/81,

— Masło po obniżonej cenie zgodnie z Rozporządzeniem (EWG) nr 2191/81,

— Manteiga a preco diminuido sob Regulamento (CEE) no. 2191/81,

— Maslo za zníženú cenu podľa nariadenia (EHS) č. 2191/81,

— Maslo po znižani ceni v skladu z Uredbo (EGS) št. 2191/81,

— Asetuksen (ETY) N:o 2191/81 mukaisesti alennettuun hintaan myyty voi,

— Smör till nedsatt pris i enlighet med förordning (EEG) nr 2191/81.

2. Gli eventuali imballaggi dei panetti o delle razioni devono recare una o più delle diciture seguenti:

— Reventa prohibida,

— Opětný prodej zakázán,

— Videresalg forbudt,

— Weiterverkauf verboten,

— Edasimüük keelatud,

— Απαγορεύεται η μεταπώληση,

— Resale prohibited,

— Revente interdite,

— Vietata la rivendita,

— Atkalpārdošana aizliegta,

— Perparduoti draudžiama,

— Viszonteladása tilos,

— Bejgħ mill-ġdid ipprojbit,

— Doorverkoop verboden,

— Odsprzedaż zabroniona,

— Revanda proibida,

— Opätovný predaj zakázaný,

— Nadaljnja prodaja prepovedana,

— Jälleenmyynti kielletty,

— Återförsäljning förbjuden.

▼B

Articolo 5

Gli Stati membri sono autorizzati a stabilire una quantità minima di burro per la quale può essere presentata domanda di aiuto.

▼M4

Articolo 6

Gli Stati membri adottano le misure di controllo necessarie per accertare l'osservanza del presente regolamento, tra cui la verifica dei documenti commerciali e della contabilità di magazzino del fornitore. Il controllo dev'essere attuato in conformità della direttiva 77/435/CEE del Consiglio.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) entro un termine di tre mesi, le modalità del controllo eseguito nelle varie fasi della commercializzazione del burro, nonché le disposizioni adottate conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, lettera a);

b) entro il 20 di ogni mese, i quantitativi per i quali, nel corso del mese precedente:

— sono stati rilasciati buoni,

— è stato corrisposto l'aiuto

▼M1

Articolo 7

L'applicazione del regolamento (CEE) n. 1717/72 è sospesa, salvo per il burro venduto dietro presentazione dei buoni di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1717/72, rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

▼B

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.